

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5879 del 23/11/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta CASALGRANDE PADANA SPA per l'impianto denominato Dinazzano nel Comune di Casalgrande (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6073 del 23/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 23230/2021

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con atto n. prot. 60104 del 02-08-2007 e successive modifiche, alla ditta CASALGRANDE PADANA SpA per l'installazione sita in SS 467 n. 101 (stabilimento Dinazzano) nel comune di Casalgrande (RE)

LA DIRIGENTE

Premesso che con prot. 60104 del 02-08-2007, è stata rilasciata alla ditta CASALGRANDE PADANA SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), successivamente modificata con prot. n. 80036 del 03-12-2008, n. 6209 del 29-01-2009, n. 1017 del 12-01-2010, n. 38341 del 16-06-2010, n. 4752 del 29-01-2015, n. 32205 del 09-06-2015, Determinazione dirigenziale n. 173 del 11-01-2017, n. 4793 del 11-09-2017, n. 6587 del 11-12-2017, n. 3018 del 15-06-2018, n. 4015 del 02-09-2019 e n. 4080 del 02-09-2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 svolta nell'impianto ubicato in comune di Casalgrande (RE), SS 467 n. 101 (stabilimento Dinazzano);

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 15-06-2021 (prot. n. 94067 del 16-06-2021) e le successive integrazioni fornite con documentazione prot. 132043 del 26-08-2021 e prot. 167786 del 02-11-2021, con cui la ditta intende sostituire uno scambiatore di calore e un filtro per abbattimento fumi fumi causa vetustà, modificare la provenienza delle emissioni E1 ed E2 e aumentare la portata dell'emissione E15 (atomizzatore), senza aumento del flusso di massa complessivo, procedendo quindi alla diminuzione dei valori limite autorizzati.

Nello specifico la ditta prevede di:

- sostituire il filtro fumi 1 (emissione E1) comprensivo dello scambiatore di calore a fascio tubiero, con un analogo filtro fumi e con uno scambiatore di calore a piastre autopulenti. Il nuovo filtro E1, così come l'attuale, non sarà dotato di cabina di insonorizzazione del gruppo ventola-motore, ma sarà dotato di camino con silenziatore dissipatore ad assorbimento. Il gruppo ventola motore del filtro avrà supporti antivibranti e sarà installato all'interno dello stabilimento. La portata del filtro rimarrà invariata ma le provenienze delle emissioni convogliate ai filtri di abbattimento E1 ed E2 saranno così modificate:

- filtro E1: forno 2 e forno 4
- filtro E2: forno 1 e forno 3

Sarà inoltre modificato il silos della calce con l'inserimento di 2 dosatori gravimetrici (uno per E1 e uno per E2) montati su celle di pesatura per permettere un miglior dosaggio della calce ai fini dell'abbattimento degli inquinanti.

- aumentare la portata dell'emissione E15 che passerà da 48.000 Nm³/h a 56.000 Nm³/h, a seguito di una miglioria nell'impianto di recupero dei cascami termici della turbina di cogenerazione. Tale aumento verrà compensato da una riduzione dei limiti di concentrazioni dell'emissione autorizzati, in modo da non aumentare il flusso di massa complessivo.
- per il contenimento del carico inquinante emesso a seguito dell'aumento del valore di portata per l'emissione E15, la Ditta propone una riduzione dei limiti per tale emissione per l'inquinante polveri, passando da 17,5 mg/Nm³/h a 15 mg/Nm³/h e per l'inquinante CO da 100 mg/Nm³/h a 85,7 mg/Nm³/h e l'utilizzo di emissioni accantonate come Quote Patrimonio per l'inquinante NOx.

Preso atto della relazione acustica fornita nella quale il tecnico competente in acustica certifica che gli interventi previsti a seguito delle modifiche non sono in grado di variare l'attuale assetto acustico del sito e il suo impatto sull'ambiente circostante. La Ditta quindi richiede di non effettuare il collaudo acustico al termine dell'intervento;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano un aumento della capacità massima produttiva, del flusso di massa autorizzato e una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, nè determinano un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n. 187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione II della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare,

- la Tabella del paragrafo 2.8 Sorgenti sonore della SEZIONE II è così sostituita:

Descrizione	Contenimento
Camini di emissione	Silenziatori dissipativi sulla maggior parte di essi.
Impianti di estrazione aria (ventilatori) Impianti produttivi, di abbattimento e di servizio, che costituiscono il rumore dell'attività proveniente dai portoni e dalle finestre aperte dei capannoni.	Tutti gli impianti sono collocati all'interno dello stabilimento come pertanto gli impianti oggetto di modifica. I portoni e le finestre vengono mantenuti chiusi in corrispondenza dei recettori abitativi. Inoltre le ventole degli impianti di abbattimento sono all'interno dello stabilimento, racchiuse in cabine di materiale fonoisolante, ad eccezione delle ventole dei filtri fumi
Veicoli e carrelli elevatori per le operazioni di movimentazione interne ed esterne, sui piazzali adiacenti i capannoni	Non significative per i recettori abitativi in quanto svolte nella zona retrostante lo stabilimento, opposta ai recettori abitativi

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la Tabella A del paragrafo 3.2.4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:

Tabella A)

Emis sione	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata emis sione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/nm ³)	tipo di impianto di abbatti mento	periodicità autocontrolli
E1	Forni (forni n. 2-4)	40000	24	Polveri	< 3	FT con calce	Trimestrale
				Fluoro	< 3		Annuale
				Piombo	< 0,3		Semestrale
				SOV (C tot) di cui Aldeidi	< 50 < 20		Annuale *
				ossidi di Azoto	<200		Annuale **
				ossidi di Zolfo	<500		
E2	Forni (forni n. 1-3)	40000	24	Polveri	< 3	FT con calce	Trimestrale
				Fluoro	< 3		Annuale
				Piombo	< 0,3		Semestrale
				SOV (C tot) di cui Aldeidi	< 50 < 20		Annuale *
				ossidi di Azoto	<200		Annuale **
				ossidi di Zolfo	<500		

E3	Carico mulini e tramogge	55000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E4	Stoccaggio atomizzato	45000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E5	Silos atomizzato e invio alle torri tecnologiche	30000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E6	Torri tecnologiche	30000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E7	Pressa n. 3	50000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E8	Presse n. 5-6-7	75000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E9	Presse n. 9-10	75000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
E10	Pulizia pneumatica (5 presse, torri tecnologiche, macinazione e plv FT smalteria)	1500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E11	Spazzole uscita forni	13500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E12	Pulizia pneumatica (5 presse, torri tecnologiche, macinazione)	1500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E13	Atomizzatore	28000	24	Polveri	<13,1	FT	Trimestrale
				ossidi di Azoto CO ^{oo}	<200 <100		Annuale
				ossidi di Zolfo	<35		Annuale**
E14	Atomizzatore	48000	24	Polveri	<17,5	FT	Trimestrale
				ossidi di Azoto CO ^{oo}	<200 <100		Annuale
				ossidi di Zolfo	<35		Annuale **
E15	Atomizzatore	56000	24	Polveri	<15	FT	Trimestrale
				ossidi di Azoto CO ^{oo}	<200 <85,7		Annuale
				ossidi di Zolfo	<35		Annuale **
E16	Uscita presse	50000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale

E18	Macinazione smalti e smaltatura (2 linee)	36000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E19	Spazzole reparto scelta	16000	15	Polveri	<10,1	FT	Semestrale
E20	Pulizia pneumatica forni scelta	1300	16	Polveri	<15	FT	Semestrale
E21-22	Essiccatoi verticali	6000	24	/	/	/	/
E23-24	Essiccatoi orizzontali	20500	24	/	/	/	/
E25-26	Essiccatoi orizzontali	16000	24	/	/	/	/
E27-28	Raffreddamento forni	20500	24	/	/	/	/
E29	Raffreddamento forno	20500	24	/	/	/	/
E30	Raffreddamento forno 4	32000	24	/	/	/	/
E32	Essiccatoio verticale	9000	24	/	/	/	/
E33	Smalteria	36000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E35°	Turbina a gas	58000	Saltuaria	/	/	/	/
E36	Essiccatoio verticale	6000	24	/	/	/	/
E37	Essiccatoio verticale	6000	24	/	/	/	/
E38	Linee di squadratura a secco (1 e 2)	37500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E39	Ricambio d'aria ed espulsione di calore reparto rettifica	59200	24	/	/	/	/
E40	Presse 2-8	75000	24	Polveri	<10	FT	Semestrale
E41	Pulizia pneumatica reparto presse	1500	24	Polveri	<10	FT	Semestrale

E42	Essiccatoio orizzontale (camino di espulsione aria umida)	14000	24	/	/	/	/
E43	Essiccatoio orizzontale (camino di stabilizzazione)	12600	24	/	/	/	/

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

° Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

°° Per il campionamento del CO dovrà essere utilizzata la metodica UNI 9969 (NDIR)

La messa a regime sulle emissioni E1-E2-E15 è già stata eseguita dalla Ditta, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di modifica non sostanziale, come comunicato con nota prot. 127542 del 16-08-2021 e successive analisi inviate con documentazione prot. 143143 del 17-09-2021.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA n. prot. 60104 del 02-08-2007, successivamente modificata con prot. n. 80036 del 03-12-2008, n. 6209 del 29-01-2009, n. 1017 del 12-01-2010, n. 38341 del 16-06-2010, n. 4752 del 29-01-2015, n. 32205 del 09-06-2015, Determinazione dirigenziale n. 173 del 11-01-2017, n. 4793 del 11-09-2017, n. 6587 del 11-12-2017, n. 3018 del 15-06-2018, n. 4015 del 02-09-2019 e n. 4080 del 02-09-2020 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(Dott.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.